

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Scrittura privata con sottoscrizioni digitali da registrarsi in caso d'uso.

Schema di accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, per la l'affidamento del servizio di assistenza scolastica e di integrazione sul territorio per alunni con disabilità

Periodo: anni scolastici 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 -

LOTTO n. ____

CIG: _____

Nell'anno duemilaventitré, il giorno ____ (____) del mese di _____, presso il Comune di _____ ente capofila del Lotto ____

Tra:

il dott. _____, nato a _____ il _____, Responsabile del Settore di _____ (C.F. _____), il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, in forza del Decreto del Sindaco n. _____ in data _____ ed in qualità di rappresentante dell'ente capofila del Lotto n. _____, costituito dai comuni di:

_____ (Capofila),

_____ come indicato negli atti di gara (nel presente atto per brevità semplicemente Ente, o Stazione Appaltante, o Committente)

E:

il dott./d.ssa _____, nato a _____ a (____) il _____ e domiciliato per la carica in _____ Via _____ n. __, in qualità di _____ dotato dei poteri gestionali e di rappresentanza dell'Operatore Economico _____, con sede in _____

(nel presente atto per brevità denominata semplicemente Appaltatore, o Aggiudicatario, o Operatore Economico).

PREMESSO CHE:

a) gli organi esecutivi dei singoli enti di cui al presente contratto hanno deliberato, stante il bisogno comune di approvvigionamento del servizio in oggetto sul mercato, di procedere aggregando la domanda per perimetri geografici e caratteristiche degli enti uniformi. A tal fine è stato approvato un accordo di collaborazione che articola la commessa in lotti funzionalmente autonomi, con individuazione, all'interno di ciascun lotto di un soggetto capofila;

b) con determina a contrarre n. _____ in data _____ la Stazione Appaltante approvava gli atti di gara, ai sensi degli artt. 54, 142 e 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito anche semplicemente "Codice"), procedura aperta per l'affidamento mediante Accordo quadro con un unico operatore per il servizio di assistenza all'autonomia nelle scuole a favore di alunni disabili per gli **ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027**, da aggiudicarsi mediante Accordo Quadro con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del Codice vigente, delegando per il fine la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia;

c) In esecuzione di quanto stabilito nella predetta determina, la procedura aperta per la stipulazione di

un Accordo Quadro, diviso in 3 lotti funzionali, con più operatori economici, alle condizioni fissate, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Codice, per l'affidamento **DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA E DI INTEGRAZIONE SUL TERRITORIO PER ALUNNI CON DISABILITA' ANNI SCOLASTICI 2023/2024 – 2024/2025 – 2025/2026 – 2026/2027 e dal Capitolato Speciale di appalto sottoscritto in fase di gara**, è stata pubblicata sulla GUUE in data _____ n.____/____-____, sul portale dell'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici e quindi sul portale del Ministero Infrastrutture e Trasporti, oltreché sul profilo committente e sulla piattaforma Sintel (id _____)

d) L' operatore economico che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della procedura di gara in oggetto - lotto____-, e per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente documento e nel disciplinare di gara allegato, nel Capitolato Speciale d'appalto, nell' offerta tecnica ed economiche presentate e in ogni altro documento ivi indicato e richiamato, nonché nei singoli e successivi contratti specifici attuativi che i singoli comuni componenti il lotto, in qualità di punti/centri ordinanti, effettueranno in adesione al presente accordo quadro;

e) con nota in data _____ prot.n. _____ la Centrale Unica di Committenza ha comunicato la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

f) Con determinazione n.____ del Comune di _____- Capofila del lotto _____, è stata aggiudicata in via definitiva la gara di cui all'oggetto all'Operatore Economico_____

g) la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 76, co. 5 lett a) del Codice;

h) con nota prot. _____ in data _____ la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia ha comunicato che l'Appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice, ad eccezione dell'Informazione Antimafia per cui si è in attesa di esito da parte di B.D.N.A., a seguito di richiesta inviata con protocollo _____;

i) è decorso il termine di "*stand still*" pari a trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'art. 32 comma 9 del Codice;

j) la sottoscrizione del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'Amministrazione relativamente all'affidamento dei servizi previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate; l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere dal presente Accordo Quadro fintanto che l'Amministrazione non dia luogo ai relativi contratti applicativi;

k) l'appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto – coordinato con quello dei suoi allegati (Allegato I – Progetto di servizio; Allegato II - Capitolato Speciale d'appalto; Allegato III - Offerta Tecnica; Allegato IV – Offerta Economica) - definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

l) che l'aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da _____ – agenzia di _____, mediante fideiussione avente numero _____, somma garantita di _____ euro e le polizze assicurative richieste; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

m) l'appaltatore espressamente prende atto ed accetta che:

- tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- tutti i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
- tutti i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Norme regolatrici e definizioni

Il presente contratto disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione del servizio di assistenza all'autonomia nelle scuole di ogni ordine e grado a favore di alunni disabili certificati, come meglio definito nel Capitolato Speciale d'Appalto, che l'Amministrazione commissionerà all'Appaltatore, tramite contratti applicativi, a seguito della sottoscrizione del presente Accordo Quadro.

Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati e rinvii normativi in essi contenuti:

- a) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- c) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ove richiamate in autovincolo dalla Stazione appaltante nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove rispondenti a principi generali, in considerazione del fatto che trattasi di procedura di affidamento di un servizio rientrante in quelli normati all'art. 142 del Codice;
- d) dalle Linee guida di attuazione del Codice, adottate dall'ANAC, ove richiamate in autovincolo dall'Appaltatore nel contratto e nei suoi allegati, ovvero ove vincolanti per la Stazione appaltante, o dove non espressamente derogate nei documenti di gara.
- e) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;

Il contratto è affidato e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'appalto e dai documenti di gara, che l'Operatore Economico dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

La Stazione appaltante, ai sensi di quanto stabilito dalla Delibera ANAC numero 1386 del 21 dicembre 2016, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2. Oggetto dell'Appalto

Si rinvia all'art. 2 del progetto di servizio.

Art. 3. Durata del Contratto

L'Accordo Quadro vincola l'Appaltatore dalla data di stipula del presente Accordo per 4 anni scolastici, ovvero, prima della scadenza, al raggiungimento dell'importo massimo stimato, fissato in € _____ fatta salva, ricorrendone i presupposti, l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che l'Amministrazione ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l'ordinativo giungesse l'ultimo giorno di validità dell'Accordo.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto applicativo, la Stazione appaltante si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 richiamato in analogia.

Nell'evenienza di cui al comma precedente alcunché sarà dovuto all'appaltatore durante il periodo di sospensione, e la scadenza del contratto potrà essere modificata, e posticipata di un numero di giorni

pari al disposto periodo di sospensione medesimo.

Art. 4. Corrispettivo contrattuale

La stipula del presente accordo quadro non fa sorgere in capo all'affidatario alcun diritto o pretesa a esigere qualsivoglia corrispettivo. Tale tipologia contrattuale, infatti, ha valenza meramente normativa ed è inidonea a far nascere obbligazioni giuridicamente perfezionate, che sorgeranno solo al perfezionamento dei contratti applicativi.

Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro - l'aggiudicatario si impegna a sottoscrivere i relativi eventuali contratti applicativi - comprensivi dei conseguenti oneri - ogni qual volta richiesti dai singoli comuni costituenti il lotto.

Il corrispettivo contrattuale dovuto dai Comuni costituenti il **Lotto n. _____** per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro per l'intero periodo come sopra individuato, al netto dell'I.V.A., verrà determinato, di volta in volta, in ciascun contratto applicativo, che sarà attivato dai singoli enti appartenenti al lotto.

In sintesi l'importo complessivo presunto a base d'asta del servizio affidato con il presente accordo quadro viene così suddiviso **Lotto ____**:

Importo complessivo presunto del servizio soggetto a ribasso d'asta per l'intera durata del presente di accordo quadro (al netto dell'I.V.A.)	€ _____
A titolo meramente indicativo, la ripartizione sui singoli enti appartenenti al lotto è pari a euro:	
Comune di _____ – Capofila	€ _____
Comune di _____	€ _____
Comune di _____	€ _____

Il valore quadro economico indica l'importo complessivo massimo presunto del servizio, che si prevede di affidare con il presente accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dai costi orari posti a base del presente accordo quadro medesimo.

Con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall'aggiudicatario.

Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo **i prezzi a base di gara al netto del ribasso d'asta**, ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dal presente accordo quadro, per le prestazioni puntualmente previste e normate. Sono fatte salve le negoziazioni che, nel pubblico interesse, si dovessero render necessarie o opportune laddove la prestazione richiesta dal punto ordinante sia parzialmente difforme rispetto a quella contemplata dal Capitolato Speciale Appalto.

Art. 5 - Contratti applicativi

Ogni Comune componente il **Lotto n. _____** assume il ruolo e la qualifica di Punto Ordinante per i bisogni del proprio territorio e, pertanto, è tenuto ad avviare i contratti applicativi nell'ambito dell'accordo quadro relativo al lotto al quale inerisce.

Tutti gli interventi saranno affidati e specificati di volta in volta all'esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti, a cura del Responsabile del Settore _____ **con scrittura privata non autenticata, da registrarsi in caso d'uso.**

Con **ciascun eventuale contratto applicativo** verranno disposte le prescrizioni tecniche d'intervento.

Ciascun eventuale **contratto applicativo** conterrà di regola le seguenti indicazioni:

a) l'oggetto degli interventi da eseguire;

- b) la descrizione e consistenza delle prestazioni;
- c) le prestazioni costituenti l'intervento da realizzare;
- d) i luoghi interessati dagli interventi;
- e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo;
- f) termini utili per l'esecuzione delle prestazioni e le penalità;
- g) i massimali delle polizze di garanzia di esecuzione ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice e ss.mm.ii. prestate per la sottoscrizione del singolo contratto applicativo.
- h) il termine per l'emissione del certificato di verifica di conformità/dell'attestazione di regolare esecuzione;

Il R.U.P., nella fase di predisposizione del **singolo contratto applicativo**, qualora, in rapporto alla specifica tipologia delle prestazioni oggetto del servizio da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun Operatore Economico risponderà verso i singoli comuni committenti del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere alla corretta esecuzione, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, commi 3 e 4 del Codice e ss.mm.ii. e fermo restando l'ulteriore risarcimento di ogni danno al comune appaltatore, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.

L'esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti agli eventuali contratti applicativi comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

L'aggiudicatario dell'accordo quadro, affidatario degli eventuali contratti applicativi, si impegna a mantenere attivo il deposito cauzionale definitivo per tutta la durata del presente accordo quadro indipendentemente dall'affidamento degli eventuali contratti applicativi, in conformità alle indicazioni contenute nel presente contratto

A tal fine, il Comune capofila - _____ - si riserva di comunicare all'aggiudicatario, entro __ giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, la data di affidamento del primo contratto applicativo.

Art. 6 – corrispettivi e pagamenti

Le fatture dovranno essere intestate al singolo Comune Committente, che sarà punto ordinante dell'acquisto e che avrà stipulato specifico contratto applicativo con l'Aggiudicatario nell'ambito del proprio lotto.

Ciascuna fattura dovrà riportare il corretto identificativo CIG comunicato dal Committente per ogni contratto applicativo, in conformità al Capitolato Speciale d'Appalto sottoscritto in sede di gara.

Art. 7 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio; obblighi e adempimenti a carico dell'impresa

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Speciale d'appalto, sottoscritto in sede di gara e nei relativi allegati; detto rinvio è necessario in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali.

L'affidatario si obbliga altresì a integrare le prestazioni contrattuali con quelle proposte nell'ambito dell'offerta tecnica.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente accordo quadro a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore - con particolare riferimento a quelle relative alla disciplina regionale, nonché a quelle di sicurezza - e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato.

Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto, nonché ogni attività che dovesse

rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.

Le prestazioni principali del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi sono quelle individuate in modo sintetico nel seguente schema:

<i>Descrizione attività</i>	<i>Principale</i>	<i>CPV</i>
Servizi di assistenza sociale per disabili	<u>P</u>	85321000-5

L'esecutore è tenuto altresì a rispettare oltre agli obblighi riferiti all'avvio delle prestazioni, alla comunicazione del personale impiegato nell'esecuzione degli eventuali contratti applicativi e dei titoli professionali, dovrà attenersi alle indicazioni dettagliatamente previste del Capitolato Speciale d'Appalto, sottoscritto in sede di gara.

L'esecutore nell'esecuzione degli eventuali singoli contratti applicativi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dai Comuni Committenti e facenti capo al **Lotto n. _**.

L'aggiudicatario sottoscrittore del presente accordo quadro si impegna a comunicare tempestivamente al Comune Capofila del **Lotto n._**, indipendentemente dall'affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell'accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Art. 8 - Sospensioni o riprese dell'esecuzione dei contratti applicativi

Ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 7 del Codice, per quanto compatibile, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni oggetto di ogni contratto applicativo procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione di ogni singolo contratto applicativo, il Direttore dell'Esecuzione (DEC) del contratto, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto medesimo, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione dell'imputabilità e delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni. Il verbale è inoltrato al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

Il verbale deve essere sottoscritto dall'esecutore e inviato al R.U.P.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice, come modificato dall'art. 71, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 56/2017, la sospensione di ciascun contratto applicativo può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Ove successivamente alla consegna delle prestazioni oggetto di ciascun contratto applicativo insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle stesse, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti delle prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle prestazioni non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle parti di servizio sono contenute, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di ciascun contratto applicativo secondo le modalità indicate all'art. 107, comma 4 del Codice e ss.mm.ii. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest'ultimo disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata dal R.U.P., il D.E.C. procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P.

Il D.E.C. trasmette tale verbale al R.U.P. entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto di ogni eventuale contratto applicativo, appena

avvenuta, ai sensi dell'art. 107, comma 5 del Codice e ss.mm.ii, è comunicata dall'Esecutore per iscritto al D.E.C. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto di **ogni eventuale contratto applicativo**, per qualsiasi causa non imputabile al Committente, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice, spetterà all'Esecutore a titolo di risarcimento una somma quantificata in base ai criteri di cui all'art. 10, comma 2 del D.M. n. 49, del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

Art. 9 - Termini di esecuzione e penali

L'Operatore Economico, affidatario, dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica e secondo le modalità previste nel capitolato; in caso di inadempimento verrà applicato

- l'art. 9 del Capitolato Speciale d'appalto, sottoscritto in sede di gara;
- le penali di cui al 113 – bis del Codice dei Contratti nel limite del 10% dell'ammontare netto del singolo contratto applicativo;
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali per ciascun contratto applicativo che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto dal Comune Committente all'Esecutore; l'Esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni al Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione.

Qualora le giustificazioni addotte dall'Esecutore, a giudizio insindacabile del RUP, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate all'Esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

- L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione. In alternativa si procederà all'escussione della garanzia definitiva, con obbligo dell'affidatario di procedere al relativo reintegro.
- La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
- L'Esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 10 - Liquidazione dei corrispettivi

La contabilità dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "Regolamento di contabilità" del Comune committente facente parte del Lotto n. ____ ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____ e ss.mm. e ii.

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di accordo quadro, nei contratti applicativi e nel capitolato.

Si provvederà a liquidare mensilmente la prestazione a seguito di emissione di regolare fattura.

Il corrispettivo versato al contraente sarà al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'Esecutore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Esercizio dal Comune Committente; di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura.

In caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del Codice e ss.mm.ii., impiegato nell'esecuzione di ciascun contratto applicativo, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario di ciascun contratto applicativo o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 del Codice e ss.mm.ii., il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Il Comune di _____ provvederà a pagare anche in corso di esecuzione direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario di ciascun contratto applicativo ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'articolo 105 del Codice e ss.mm.ii. ove previsto.

Eventuali atti di cessione di credito o procure all'incasso saranno regolati ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52.

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo quadro è il seguente: _____

Prima di sottoscrivere i contratti applicativi, in conformità alle indicazioni fornite dall'A.N.AC. l'Amministrazione procederà a richiedere l'emissione di un nuovo codice CIG (CIG derivato).

Il CIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo.

Art. 11 - Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni

Per ciascun contratto applicativo in corrispondenza del raggiungimento di _____ mesi di attività il direttore dell'esecuzione del contratto provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

- numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
- non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
- non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore dell'esecuzione;
- numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di ____ mesi;
- esiti negativi dei controlli del presente articolo;
- numero degli infortuni verificatisi nel corso di ____ mesi;
- numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'esecuzione/nelle verifiche a campione.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte del Committente, **devono essere notificate all'esecutore di ciascun contratto applicativo** ai sensi dell'articolo del presente schema di accordo quadro afferente alle penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'affidatario del relativo contratto applicativo concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108, comma 3 del Codice e ss.mm.ii.

Art. 12 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni.

Competenza specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)

L'identificazione del DEC, viene disposta secondo le direttive contenute nelle Linee guida ANAC n. 3 ad oggetto "*Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*"

L'esecutore è tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'esecutore

deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Per effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni il D.E.C. redigerà in forma scritta gli ordini di servizio e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

Per ogni singolo contratto applicativo derivante dal presente accordo quadro competono al D.E.C. le attività come dettagliate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018 n. 49.

Il R.U.P. controlla l'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto e Verifica di conformità in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo. La verifica di conformità **di ogni singolo contratto applicativo** è effettuata in corso di esecuzione con periodicità _____

Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione del contratto e deve essere redatto apposito processo verbale.

I processi verbali riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione di ogni singolo contratto applicativo e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

Il Committente, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione di ogni singolo contratto applicativo.

Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto di ogni singolo contratto applicativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Successivamente alla conclusione delle prestazioni contrattuali dell'ultimo contratto applicativo, secondo la tempistica presunta individuata nel presente schema di accordo quadro, entro _____ giorni dall'ultimazione delle prestazioni che ne formano oggetto è avviata la verifica di conformità "finale".

Il D.E.C., a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro _____ giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi _____ giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al R.U.P., il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro sei mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dell'ultimo contratto applicativo.

Il certificato di verifica di conformità finale ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.

Il D.E.C. comunica tempestivamente all'esecutore il giorno della verifica di conformità finale affinché quest'ultimo possa intervenire.

Nella fase di verifica di conformità "finale" il RUP rilascia la certificazione di verifica di conformità "finale", ove sono richiamati anche le pregresse certificazioni di verifica di conformità afferenti i pregressi contratti applicativi.

Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza il RUP fissa il giorno del controllo definitivo dell'ultimo contratto applicativo

Il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità "finale" quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali di ciascun contratto applicativo e dell'ultimo contratto applicativo.

Ai sensi del comma dell'art. 113 - bis del Codice come introdotto dalla L. 3 maggio 2019 n. 37, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a ____ giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'esecutore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo della verifica di conformità.

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità di ciascun contratto applicativo si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo, pro quota di ciascun contratto applicativo, in proporzione all'importo complessivo presunto dell'accordo quadro, della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni

dedotte in ciascun contratto applicativo.

Art. 13 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente **accordo quadro**, è competente il Foro di Brescia.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 14 - Garanzia definitiva dell'accordo quadro

L'aggiudicatario sottoscrittore del presente accordo quadro, al momento della sottoscrizione è obbligato a costituire la garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale massimo complessivo presunto dell'accordo quadro al netto del ribasso d'asta.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso del 10%.

Ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia definitiva a scelta dell'aggiudicatario dell'accordo quadro può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:

- Bonifico Comune di _____ — **Depositi Cauzionali – IBAN** _____ ,
- mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
- mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche le sottoindicate condizioni:

"Il sottoscritto Istituto..... (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, alla rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta Comune di _____" presso la "Tesoreria dello stesso ".

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dei contratti applicativi derivanti dal relativo contratto di accordo quadro, compreso l'obbligo di sottoscrivere i successivi eventuali contratti applicativi che l'Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore in funzione degli eventuali contratti applicativi rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.

Il Committente può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.

Il Committente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del singolo contratto applicativo disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento dell'accordo quadro e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Dipartimento che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero accordo quadro, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.

Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i servizi per l'intero importo complessivo presunto, l'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla data di emissione del certificato di verifica di conformità "finale" di cui all'art. 102, comma 3, del Codice, come modificato dall'art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017 dell'intero accordo quadro.

Qualora a seguito dell'accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo la garanzia definitiva sarà svincolata alla scadenza del termine finale presunto dell'accordo quadro.

In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente dell'accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

Art. 15 – Assicurazioni a carico dell'impresa di ciascun contratto applicativo

L'esecutore di ciascun contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa.

È a carico dell'esecutore di ciascun contratto applicativo l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni del presente accordo quadro, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerato l'ente Committente.

L'esecutore di ciascun contratto applicativo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri il Committente da responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a € _____.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna di ciascun contratto applicativo e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

Il contraente trasmette copia della polizza di cui al presente articolo alla sottoscrizione di ciascun contratto applicativo. La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'affidamento di ciascun contratto applicativo.

In tal caso il Committente si riserva di valutare l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il D.E.C compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Tale relazione è trasmessa senza indugio al R.U.P.

Restano a carico dell'esecutore:

- tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei singoli contratti applicativi;
- l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente schema di contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dell'esecuzione del contratto redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 16 - Subappalto

È ammesso il subappalto.

Ai fini della disciplina del subappalto di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro si applicano le norme contenute nell'art. 105 del Codice.

Il contratto di accordo quadro e i relativi contratti applicativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice.

Per ciascun contratto applicativo, il Committente, ai sensi dell'art. 105, comma 13 del Codice, corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento da parte dell'esecutore di ciascun contratto applicativo;
- su richiesta del subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'Operatore Economico, affidatario di ciascun contratto applicativo è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito di ciascun contratto applicativo o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le funzioni di cui all'art. 20 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 ed in particolare:

- verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, i cui nominativi sono stati comunicati al Municipio ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- controlla che i subappaltatori svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al R.U.P. dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con

L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente dell'accordo quadro.

L'esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l'accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga per ciascun contratto applicativo, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Brescia e al Committente.

Il Committente, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. 136/2010 verifica, per ciascun contratto applicativo, che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L.17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 18 – Patto di Integrità

Il Comune di _____ in data _____, con deliberazione della Giunta n. _____, ha approvato in il "Patto di Integrità" in materia di contratti Pubblici, accettato, sottoscritto e firmato in sede di gara.

La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione; alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza

Il presente Patto di Integrità ha efficacia per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra e gli Operatori economici partecipanti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art.19 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto di accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi, si applica, per quanto compatibile, l'art. 108 del Codice.

Con riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 106, comma 1 del Codice, il direttore dell'esecuzione del contratto fornisce ausilio al R.U.P. ai sensi dell'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Allorquando il D.E.C. ovvero il R.U.P. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali

relativamente a qualsiasi contratto applicativo da parte dell'esecutore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'esecutore.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto, relativamente a qualsiasi contratto applicativo:

- l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l'Amministrazione;
- il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal singolo contratto applicativo;
- il mancato complessivo e reiterato non soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione prestazioni.

Il Contraente si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del singolo contratto applicativo laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario di ciascun contratto applicativo.

In tal caso, su indicazione del responsabile unico del procedimento, il D.E.C., per ciascun contratto applicativo, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'esecutore abbia risposto, il Contraente su proposta del RUP dichiara risolto il singolo contratto applicativo.

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispetto alle previsioni di ogni singolo contratto applicativo, il D.E.C. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'esecutore deve eseguire le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'esecutore, qualora l'inadempimento permanga, il Contraente risolve il singolo contratto applicativo, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del singolo contratto applicativo, l'esecutore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del singolo contratto applicativo.

In tal caso il Contraente si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro.

Provvedimenti successivi alla risoluzione del singolo contratto applicativo

Il R.U.P. nel comunicare all'Aggiudicatario la determinazione di risoluzione del singolo contratto applicativo dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Patto di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida del Contraente, rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, dell'accordo quadro.

Art. 20- Quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, il Comune di _____ qualora in corso di esecuzione di ogni singolo contratto applicativo si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del singolo contratto applicativo, può imporre all'esecutore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto applicativo originario.

In tal caso l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto applicativo originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo del singolo contratto applicativo è calcolato secondo le disposizioni di cui all'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Art. 21 - Interpello in analogia a quanto disposto dall'art. 110 del Codice

In analogia a quanto disposto dall'art. 110 del Codice, come da ultimo sostituito dal D.L. n. 32/2019 - convertito nella Legge 14 giugno 2019, n. 55 - ed in conformità alla tempistica ivi prevista dall'art. 2, comma 2, successivamente alla sottoscrizione o alla eventuale consegna d'urgenza del singolo contratto applicativo, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del singolo contratto applicativo, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro e di sottoscrivere i relativi contratti applicativi per l'affidamento del completamento del servizio.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Art. 22 - Recesso dal contratto

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Operatore Economico, da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, il Comune di _____ una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i applicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'esecutore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i applicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'esecutore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche, definite nel presente accordo quadro.

La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i.

Art. 23 – Divieto di pantouflage –

L'operatore economico, consapevole delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001; norma il cui contenuto di dichiara di ben conoscere.

La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16 ter dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Art. 24 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003. Titolari del Trattamento sono i singoli enti appartenenti al lotto

Art. 25 – Rinnovo Tacito

È vietato il rinnovo tacito dei contratti applicativi per i servizi ricorrenti nel presente accordo quadro.

I contratti applicativi stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

Art. 26 – Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario

Il contratto di accordo quadro relativo al lotto 2 sarà stipulato con scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all'art. 2 comma 6 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi di gara devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. **Ai sensi del predetto regime transitorio**, gli effetti giuridici di cui al comma 5, dell'articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla CUC area Vasta di Brescia dall'aggiudicatario entro il termine definito nel bando di gara.

Art. 27 – Clausola sociale di assorbimento del personale

Per l'esecuzione del presente accordo quadro, l'aggiudicatario, al fine di garantire il livello occupazionale, la continuità degli interventi ed evitare il turn-over degli operatori, dovrà impegnarsi, subordinatamente alla compatibilità ed all'armonizzazione con l'organizzazione d'impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata dell'accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi, il personale già impiegato dal precedente affidatario.

Art. 30 – Competenze del Comune Capofila

1. Il Committente

- in caso di decadenza dal singolo contratto applicativo per la mancata consegna da parte dell'aggiudicatario della polizza assicurativa, si riserva di valutare, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro;
- nell'ambito dell'attività di supervisione, effettuare verifiche a campione anche senza preavviso e riscontrare eventuali irregolarità nell'esecuzione contrattuale;
- in caso di risoluzione del singolo contratto applicativo per grave inadempimento o ritardo, si riserva di valutare, in relazione all'affidabilità complessiva del contraente, l'eventuale risoluzione dell'intero accordo quadro;
- in caso di applicazioni di penali per un importo complessivo pari o superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo, si riserva di valutare la risoluzione del relativo accordo quadro per grave inadempimento;
- procedere all'applicazione del recesso dal contratto di accordo quadro e dei conseguenti contratti applicativi.

Per il LOTTO n. ____

Comune di _____, ente Capofila

Dott. _____ *

Per l'AFFIDATARIO

Legale rappresentante _____

_____ *

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della Ditta _____ sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le false attestazioni,

DICHIARA

che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors), questa impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Allega copia del seguente documento di identità _____

In fede
